

Civile Ord. Sez. 5 Num. 7740 Anno 2022  
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI  
Relatore: SUCCIO ROBERTO  
Data pubblicazione: 09/03/2022



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE CIVILE

TRIBUTARIA

Composta da:

Ernestino Luigi Bruschetta - Presidente -

Enrico Manzon - Consigliere -

Roberto Succio - Consigliere Relatore -

Maria Giulia Putaturo - Consigliere -

Donati Viscido di Nocera

Salvatore Leuzzi - Consigliere -

Oggetto: giudicato –  
cartella e intimazione  
di pagamento

R.G.N.

2936/2014

Cron.

AC - 26/01/2022

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 2936/2014 R.G. proposto da  
EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del responsabile del procuratore  
speciale come da delega in atti rappresentato e difeso dall'avv.  
Emmanuele Virgintino con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri  
n. 1 (PEC virgintino.emmanuele@avvocatibari.legalmail.it) presso lo  
studio dell'avv. Carlo Cipriani;

*- ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale -*

Contro

CLIO DI ALBA MARIA ANGELA E ALBA GRAZIA s.n.c. in persona del suo  
legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta



delega in atti dall'avv. prof. Antonio De Feo, Elio Vulpis e Claudio Lucisano con domicilio eletto in Roma, presso quest' ultimo difensore in via Crescenzo n. 91

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -  
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 98/10/13 depositata in data 11/06/2013, non notificata;  
Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 26/01/2022 dal Consigliere Roberto Succio;

**Rilevato che:**

- con la sentenza impugnata la CTR in parziale accoglimento dell'appello della società contribuente annullava le intimazioni impugnate di cui al dispositivo, ritenendo invece valide alcune delle altre pure oggetto di impugnazione;
- ricorre a questa Corte Equitalia Sud s.p.a. con atto affidato a tre motivi; la società contribuente resiste con controricorso e ha presentato ricorso incidentale affidato a otto motivi al quale resiste con controricorso il riscossore;

**Considerato che:**

- il primo motivo di ricorso del concessionario per la riscossione deduce la violazione o falsa applicazione delle norme sul giudicato ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2909 c.c.; erronea valutazione della efficacia di giudicato derivante dalla sentenza n. 36/02/11 sez. 2 della CTP di Bari emessa all'esito del giudizio n. 5348/09 incardinato tra le stesse parti - passata in giudicato stante l'inammissibilità dell'appello proposto contro la stessa - e riguardante l'opposizione a iscrizione ipotecaria 2074/14 effettuata da Equitalia E.t.r. s.p.a. su beni della società Clio, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la nullità delle cartelle ivi dichiarate illegittime, e qui poste alla base di atti di intimazione impugnati per vizio dell'atto presupposto, non rilevasse come giudicato nel presente giudizio;
- il motivo è infondato;



- ritiene la Corte di rammentare come in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (tra le molte pronunce in argomento, vedasi per tutte Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016);
- come è noto, per quanto riguarda gli aspetti formali del provvedimento del quale si invoca il giudicato, la Corte ritiene, in aderenza alla precedente sua giurisprudenza (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4803 del 01/03/2018) che la parte che eccepisca la definitività di una sentenza resa in altro giudizio,



qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno, non ha l'onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avviene nell'ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione. E' allora qui sufficiente, al fine di ritenere provata la definitività di una sentenza pronunciata in altro giudizio, la produzione di una copia della decisione, pur non dotata dell'attestazione del cancelliere circa l'intervenuto passaggio in giudicato, perché ambo le parti esplicitamente ammettono la circostanza dell'esistenza della pronuncia della CTP di Bari citata in esordio, oltre che della sua definitività;

- con riferimento poi al contenuto e quindi all'efficacia in questo giudizio del soprannominato giudicato, ritiene il Collegio, in coerenza e conformità con la costante giurisprudenza di Legittimità che si è espressa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8650 del 12/04/2010) che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il *petitum* del primo;
- e ciò in quanto, in forza della giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6689 del 03/05/2012) dal momento che implicitamente la prima pronuncia comporta l'accertamento



- dell'esistenza di un elemento principale dal quale discende il successivo, il giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio tale violazione (conformi sul punto vedasi tra svariate pronunce anche le ragioni illustrate con chiarezza da Cass. Sez. 3, Ord. n. 17950 del 23/06/2021; in argomento anche Cass. Sez. 2, sent. n. 21258 del 05/10/2020);
- orbene, dalla lettura della pronuncia impugnata si evince come la CTR abbia correttamente identificato le cartelle annullate dalla pronuncia passata in giudicato, identificandole come quelle medesime cartelle in forza delle quali, oltre ad aver il riscossore tentato di iscrivere ipoteca, si è anche tentato di agire ulteriormente in sede di esecuzione con le intimazioni successive, annullate in quanto difettosa la notifica delle cartelle *de quibus*;
  - la statuizione della sentenza passata in giudicato, quindi, indipendentemente dagli atti successivi, quali l'iscrizione di ipoteca, che in quel giudizio abbia travolto oltre che e a prescindere anche dai vizi eventuali di tal provvedimento, che a seguito del suo divenire definitivo per intempestività dell'appello, come è qui accertato, non possono esser qui rilevati pena la violazione del giudicato stesso, è intoccabile;
  - preso atto quindi correttamente del preesistente giudicato, la CTR ha altrettanto correttamente annullato le intimazioni successive alle cartelle, difettando i presupposti per l'azione esecutiva intrapresa con le intimazioni, in mancanza del titolo legittimante il prosieguo esecutivo;
  - può poi agevolmente decidersi la censura di cui al terzo motivo, con la quale il riscossore denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2498 c.c. per avere la CTR erroneamente



valutato la circostanza relativa al mutamento di **compagine e** ragione sociale della società contribuente, che invero è **sempre il** medesimo soggetto di diritto e che resta tale anche ove mutino i soci e ne sia conseguentemente modificata la tipologia e la struttura societaria;

- il motivo è inammissibile in quanto esso censura l'accertamento di fatto, in ordine alla diversità soggettiva ritenuta sussistente tra la società CLIO DI ALBA LUCA & c. s.a.s. e la CLIO DI ALBA MARIA ANGELA E ALBA GRAZIE s.n.c., operato dalla CTR; lo stesso, corretto o non che sia, è un accertamento di merito la cui ripetibilità non è consentita in questa sede di Legittimità;
- il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 24 e 57 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere erroneamente la CTR ritenuto che il motivo di ricorso della società contribuente n. 4 della memoria, proposto solo in sede – appunto – di memoria, non fosse inammissibile, con conseguente suo accoglimento e riconoscimento (in forza della nullità delle cartelle n. 014/2008/00685997/80/00; n. 014/2009/0038772/25/000; n. 014/2009/00693850/11/00) degli avvisi di intimazione fondati sulle stesse;
- il motivo è inammissibile in quanto sprovvisto di autosufficienza;
- invero, parte ricorrente non trascrive gli atti del merito dai quali l'eccezione risulterebbe proposta solo con la memoria e non in sede di ricorso di fronte alla CTP;
- venendo al ricorso incidentale, il Collegio osserva che il primo motivo deduce l'omesso esame dell'eccezione relativa alla invalidità della notifica della cartella da parte del concessionario ex art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973; tal motivo può esaminarsi congiuntamente con il terzo motivo che si incentra parimenti sul ricitato art. 26;



- tali motivi sono inammissibili poiché difettosi di autosufficienza, in quanto si eccipisce un vizio di notifica ma parte ricorrente manca di trascrivere gli atti del procedimento notificatorio, dai quali soli la Corte sarebbe stata messa in comprendere prima e decidere poi la presenza o meno del vizio dedotto;
- in ogni caso, essi sono privi di fondamento alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte secondo la quale (tra le molte si rimanda anche alla pronuncia resa da Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29710 del 19/11/2018) in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto provata la legittimità del procedimento notificatorio ed esistente il credito indicato nelle intimazioni di pagamento nonostante la mancata esibizione delle cartelle;
- il motivo è inammissibile, in quanto nella sua concreta formulazione non scalfisce l'accertamento di fatto, non più censurabile in questa sede di Legittimità, in forza del quale sulla base della documentazione prodotta dovevasi ritenere perfezionate regolarmente le notifiche contestate;
- il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la CTR pronunciato espressamente sugli altri motivi dell'appello; esso può esaminarsi congiuntamente sia con il quinto motivo che denuncia nuovamente l'omessa pronuncia sulla mancata esibizione delle cartelle di pagamento notificate, sia con il sesto motivo, che censura la pronuncia della CTR per aver ritenuto priva di rilevanza la circostanza consistente nella



presenza, in calce alla ricevuta di ritorno delle cartelle, di una  
firma illeggibile;

- i motivi sono infondati;
- **come è noto secondo questa Corte** (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020) **il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto;**
- pertanto, anche il ricorso incidentale è rigettato;
- le spese del giudizio sono compensate;

**p.q.m.**

rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale; compensa le spese tra le parti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale, sia da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.





Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Il Presidente

Ernestino Luigi Bruschetta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

